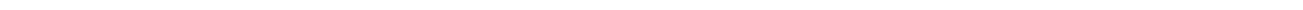


COMUNE DI SERIATE

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AREA DIRIGENZA**

TRIENNIO 2024-2026



L'Amministrazione della Città di Seriate demanda al dottor Alberto Bignone, Segretario generale dell'Ente, secondo le linee d'indirizzo contenute nella deliberazione n. 82 del 30 maggio 2024, la definizione della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo integrativo per la dirigenza, scaduto il 31 dicembre 2023, relativamente al triennio 2024-2026.

Il giorno 4 novembre 2024, la delegazione sindacale e la delegazione di parte datoriale si sono incontrate e hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo valevole per il triennio 2024-2026, come in precedenza indicato.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo sottoscritta, unitamente alla relazione tecnico/finanziaria, è stata inoltrata al Collegio dei Revisori, il quale, nei termini di legge, ha espresso il proprio parere e la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 159 del 14 novembre 2024 ha autorizzato il Presidente di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo per il triennio 2024-2026.

Tutto ciò premesso

Tra

- Il Segretario generale, dottor Alberto Bignone, presidente di parte pubblica della Delegazione Trattante

e

- I rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale

si conviene e si stipula l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo nei termini seguenti:

Articolo 1 - Ambito e validità del presente accordo

1. L'ipotesi del presente contratto collettivo integrativo, formulata secondo il vigente sistema delle relazioni sindacali, si applica ai dirigenti assunti a tempo indeterminato ovvero determinato dal Comune di Seriate e ha validità triennale sino al 31 dicembre 2026.

Articolo 2 - Composizione del fondo

1. La composizione del Fondo per la dirigenza per l'anno 2024 è costituita secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali – triennio 2019-2021. Per la parte economica si rinvia alla tabella allegata (allegato 1).

Articolo 3 - Retribuzione di Posizione

1. La retribuzione di posizione riconosciuta al dirigente è corrispondente al valore economico derivante dalla pesatura delle posizioni dirigenziali¹.

Articolo 4 - Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato è riconosciuta al dirigente in conformità all'esito del procedimento di valutazione, così come regolato dal sistema di valutazione vigente nel periodo di riferimento.

2. La quota di cui al comma 1 è incrementata delle quote eventualmente spettanti ai singoli dirigenti a titolo di incentivo sulle sponsorizzazioni, funzioni tecniche, recupero IMU e Tari, di cui al successivo art. 6.

Articolo 5 - Affidamento di incarichi *ad interim*

1. Il conferimento a un dirigente dell'incarico *ad interim* della dirigenza di un ulteriore altro settore, temporaneamente vacante, comporta il riconoscimento allo stesso, a titolo di retribuzione di risultato, di un'indennità pari al 30% della quota di retribuzione di posizione per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico rapportata alla durata dell'incarico.

¹ Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 9 marzo 2023

Articolo 6 - Forme d'incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione di risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione della dirigenza

1. Le parti danno atto che le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione della dirigenza e che, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del CCNL 17 dicembre 2020, concorrono a incrementare il fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza, sono le seguenti:

- a) risorse destinate a remunerare l'attività di recupero dell'evasione dell'IMU e della Tari;
- b) risorse che, ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono destinate annualmente dalla Giunta comunale e derivanti da contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti pubblici, privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi di spesa;
- c) risorse che, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera e, del CCNL 17 dicembre 2020, sono autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali in base alla propria capacità di bilancio, e entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;
- d) per gli anni 2023-2026, risorse a titolo di incentivi alle funzioni tecniche, relativamente ai progetti di cui al PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Decreto Legge n. 13/2023.

2. La disciplina per l'erogazione delle risorse aggiuntive del fondo di cui al comma 1, lettere a) del presente articolo è quella contenuta nel "Regolamento incentivi gestione entrate" approvato congiuntamente con il contratto dei dipendenti relativo al biennio 2019-2020 e eventuali s.m.i..

3. Per le risorse di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, derivanti da contratti di sponsorizzazione, le parti concordano che dette risorse siano destinate ai dirigenti che hanno stipulato il contratto di sponsorizzazione nella seguente misura:

Sponsor	Quota dirigenti
Fino a € 20.000,00	20%
Per la cifra eccedente € 20.000,00	15%

L'erogazione al singolo dirigente è preclusa qualora il punteggio finale complessivo attribuitogli al termine del processo di valutazione sia inferiore a punti 81 su 100.

5. Per le risorse di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, derivanti da accordi di collaborazione con soggetti pubblici, privati e associazioni senza fini di lucro, le parti concordano che, detratta la quota che rimane in economia di bilancio, la quota spettante ai dirigenti sia acquisita al fondo annuale.

Articolo 7 – Posizioni esonerate dallo sciopero

1. L'Amministrazione si riserva di individuare gli uffici che, sulla scorta del contingentamento del momento e della disciplina nazionale, sono qualificabili come servizi pubblici essenziali ai fini dell'impedimento all'esercizio del diritto allo sciopero.

Allegato 1. Fondo 2024

Serie, 4 novembre 2024

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Alberto Bignone – Segretario Generale

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE
FP-CGIL

FPS-CISL

UIL-FP
